



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 **Comunicato Ufficiale N°188 del 7/12/2018** **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 22 novembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S.D. MONTALTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.27 SGS DELL'8/11/2018

(Gara: MONTALTO – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 26/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Viterbo)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

La USD Montalto impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con la società Polisportiva Monti Cimini, avendo fatto partecipare al predetto incontro il calciatore sotto età, Bernini Christian.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società sosteneva che l'irregolarità era il frutto di una mera disattenzione del proprio dirigente accompagnatore e che comunque, tale circostanza, non aveva inciso sulla regolarità della gara in quanto il giovane calciatore, Bernini Christian, era entrato sul terreno di gioco, solo a pochi minuti dal termine dell'incontro, sul risultato favorevole di 3-0.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 28° del secondo tempo, il calciatore n. 12 Bernini Christian, nato il 02/11/2006, entrava sul terreno di gioco in sostituzione del calciatore Fagiani Gabriele.

Le disposizioni normative, contenute nel comunicato ufficiale n. 1/S.G.S. del 05/07/2018, escludono che possano partecipare, al torneo provinciale under 14, i calciatori che non abbiano compiuto il 12° anno di età; nel caso specifico Bernini Christian, il giorno della gara (26/10/2018), non aveva ancora raggiunto l'età predetta e pertanto non aveva titolo per parteciparvi.

Tutto ciò premesso il codice di giustizia sportiva prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi partecipi un calciatore che non abbia titolo (c.g.s. art. 17 comma 5 lett.a).

Né, infine, è giuridicamente rilevante, la circostanza che il Bernini sia entrato negli ultimi minuti della gara e non abbia influito sul risultato della stessa.

In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 29 novembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI TRISTAN PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.35 SGS DEL 31/10/2018

(Gara: CANTALICE – SABAZIA CALCIO del 28/10/2018 – Campionato Under 16 provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

Con il reclamo in epigrafe, la società Pol. Cantalice richiedeva la riduzione o l'annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Tristan Valentini, assumendo che lo stesso fosse venuto alle mani con il calciatore avversario Tchikoka il quale riferiva all'arbitro che il calciatore gli avesse proferito un insulto razzista e che solo dopo l'intervento di un osservatore arbitrale, che entrava in campo, il direttore di gara provvedeva ad espellere il calciatore Valentini.

La Corte disponeva, quindi, l'audizione personale dell'arbitro, ma perveniva una nota asseritamente redatta dallo stesso, in cui veniva dedotta l'impossibilità di essere audito personalmente.

Veniva quindi ascoltato per via telefonica alla presenza del rappresentante AIA e il direttore di gara chiariva di aver percepito direttamente l'epiteto razzista "Sporco negro" pronunciato dal calciatore.

Atteso che l'art. 11 C.G.S. prescrive per il calciatore che pronuncia offese, denigrazioni o insulti per motivi di colore la squalifica per almeno dieci giornate di gara e che il comportamento del tesserato Tristan Valentini appare dunque compiutamente provato, il gravame opposto alla decisione del Giudice Sportivo andrà rigettato.

Tuttavia emergono elementi che inducono la Corte a inviare alla Procura Federale gli atti di giudizio affinché vengano eseguite le opportune indagini sui seguenti fatti.

La nota inviata a questo Organo di Giustizia Sportiva riconducibile all'arbitro Andrea Sampersa, infatti, reca una sottoscrizione palesemente apocriфа, assolutamente differente dalle altre poste sul referto e sulle distinte di gara: la Procura dovrà, quindi, verificare chi ha sottoscritto tale nota e ne ha redatto il contenuto.

Parimenti, dovrà essere accertato se effettivamente, durante lo svolgimento della gara in oggetto, vi è stato un intervento nei confronti del direttore di gara da parte di un presunto osservatore arbitrale, appurando altresì l'identità di quest'ultimo.

Il tutto al fine di verificare condotte disciplinarmente rilevanti, identificandone gli autori.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione.

La tassa reclamo va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTEFIASCONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.125 LND DEL 31/10/2018
(Gara: MONTEFIASCONI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 30/09/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

Con reclamo ritualmente inoltrato la società Montefiascone Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe con cui il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva respinto il reclamo inoltrato per la gara in oggetto per posizione irregolare del calciatore Sey Muhammad.

Il Giudice di prime cure, effettuate le verifiche presso l'Ufficio Tesseramenti, aveva respinto il reclamo rilevando che il tesseramento del calciatore risultava essersi perfezionato prima della gara e che non sussistevano elementi per ritenere irregolare la posizione del calciatore prefato.

Reitera il reclamo la società Montefiascone Calcio, eccependo che non fosse mai stata in discussione l'esistenza di tale tesseramento ma che il reclamo tendeva a rilevarne l'irregolarità.

In particolare eccepisce che il calciatore Sey, prima di contrarre il tesseramento con la Pol. Monti Cimini era stato in contatto con la reclamante ed in quel frangente aveva rilasciato un autografo in cui oltre alle generalità precise aveva indicato la società di appartenenza in Gambia, inoltre la società, appresa la circostanza che il calciatore, senza attendere il transfert dalla federazione estera, aveva contratto tesseramento con altra società, aveva contattato tramite whatsapp un dirigente della società gambiana che si era detto meravigliato della circostanza che il calciatore potesse aver contratto il tesseramento senza il transfert della federazione del Gambia. A sostegno della tesi difensiva allegava in copia sia l'olografo del calciatore che copia della conversazione intercorsa, in lingua inglese, con Sadibou Kamaso, rilevata con screenshot da un telefono cellulare.

La Corte, ritenendo che le deduzioni della reclamante fossero sostenute da un principio di prova scritta, interessava l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. per conoscere se all'atto del tesseramento del calciatore, che aveva dichiarato di non essere stato mai tesserato all'estero ed aveva ottenuto lo status di dilettante straniero mai tesserato, fossero state richieste le usuali informazioni alla federazione del paese di provenienza. L'Ufficio Tesseramenti in data 20-11-2018 faceva pervenire nota con la quale confermava di aver trasmesso la richiesta di informazioni alla federazione del Gambia con mail del 3 agosto 2018 ma di non aver ricevuto, ad oggi, alcuna risposta. Alla nota l'Ufficio allegava copia della mail trasmessa e del rapporto di ricevimento della stessa da parte del destinatario.

La Corte, ritenuta la documentazione in atti ed esperiti ulteriori accertamenti, forzatamente limitati in virtù dei ristretti poteri di indagine del Collegio, ritiene che le modalità del tesseramento vadano approfondite essendovi fondato sospetto che il calciatore in questione fosse in realtà già tesserato per una società di prima divisione della Federazione del Gambia. Infatti dal presunto autografo allegato in atti risulterebbe che il calciatore Sey fosse tesserato con la società F.C. Hawks di Banjul. Azionando il motore di ricerca Google si è rilevato immediatamente che tale società è esistente e partecipa a tutte e tre le divisioni della Federazione del Gambia, non solo ma il segretario generale risulta essere proprio il Sig. Sadibou Kamaso che apparirebbe essere

l'interlocutore del dirigente della reclamante nella conversazione whatsapp prodotta in atti. Consultando il profilo facebook della società F.C. Hawks, da un post pubblicato il 20 agosto 2018, si apprende che il Sig. Sadibou Kamaso è stato cooptato quale componente nell'esecutivo della Federazione del Gambia. Inoltre dal sito ufficiale della CAF (Confederazione delle Federazioni Africane) risulta che l'indirizzo mail della Federazione del Gambia, a seguito del cambio di denominazione della stessa, è info@gff.gm che è diverso da quello a cui sono state richieste le informazioni, invase, dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. .

Vi è quindi necessità di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché accerti, tramite audizione diretta del calciatore, se il presunto autografo prodotto dalla società reclamante sia effettivamente proveniente dallo stesso e se confermi la circostanza, ivi indicata, del precedente tesseramento con la società F.C. Hawks di Banjul, accerti altresì, tramite contatto diretto con la Federazione del Gambia, utilizzando i contatti ufficiali riportati nel sito della CAF, se il calciatore in questione risulti essere stato tesserato con la società Hawks o con altra società affiliata alla stessa federazione e tenti altresì di contattare la società F.C. Hawks od il Sig. Sadibou Kamaso, utilizzando anche i contatti prodotti dalla società reclamante, per acquisire tutte le informazioni utili sull'eventuale precedente tesseramento del calciatore con detta società.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, vista la documentazione trasmessa dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C.

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito.

Pubblicato in Roma il 7 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli